



ISTITUTO COMPRESIVO ARMANDO SFORZI

via Sezioni N.235 - 55054 Piano di Conca Massarosa(Lu) tel 0584996694 e-mail: luic83100x@istruzione.it C.F. 82012150460

Piano di Conca, 20 settembre 2022 Circolare 13

OGGETTO: divieto di fumo nei locali scolastici e nelle loro pertinenze (cortili)

Si ricorda che è **severamente vietato fumare** sia nei locali scolastici che nelle loro pertinenze esterne, a partire dalla legge 3/2003 (art.51) e successive modificazioni.

Il divieto è esteso anche all'uso delle **sigarette elettroniche** come da art.4 della L.128/2013 che riportiamo di seguito:

Art. 4
Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni **((del sistema educativo di istruzione e di formazione))**».)

((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.))

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi **((e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,))** comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

L'art. 4 della L.128/2013 ha esteso quindi il divieto di fumo anche alle pertinenze e alle cosiddette sigarette elettroniche.

*Chiunque violi tale divieto incorre alle **sanzioni amministrative** riportate nell'art.7 della L.584/1975 come modificato dall'art.52 della L.448/2001 e come aggiornato dall' accordo Stato Regioni del 16/12/2004:*

- La **sanzione amministrativa** va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è **raddoppiata** in caso di violazione **commessa in presenza** di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o **bambini fino a dodici anni** (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

F.to
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Fausti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art.3 comma 2 del D.lgs n39/1993)